

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 290/CGF

(2012/2013)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 114/CGF– RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2012

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO CALC. DAL GRANDE DAVIDE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO PER ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOCIETÀ REAL VICENZA** (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2012)

Il signor Davide Dal Grande è stato tesserato della società Real Vicenza per la stagione 2011/2012. Il 13 aprile 2012 le parti raggiungevano un accordo per lo svincolo del calciatore. Il successivo 28 aprile, il calciatore inviava il modello previsto dell'art. 108 N.O.I.F. per lettera raccomandata al Comitato Regionale per il Veneto; tale lettera era ricevuta il successivo quattro maggio.

Con reclamo del 28 luglio 2012, il Real Vicenza chiedeva l'annullamento dello svincolo, negando di averlo mai accordato al calciatore ed affermando che il relativo modello era stato inviato ad insaputa della società, con timbro e firma falsificati.

Con decisione del 26 settembre 2012, la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società. Osservava infatti la Commissione come risultasse *“pacifico l'avvenuto deposito dell'accordo presso il Comitato Regionale Veneto in data 4 maggio 2012 ovvero decorso, seppur per un giorni, il termine di venti giorni previsto dalla norma. Poiché detto termine ... è previsto a pena di nullità non può che conseguire l'accoglimento del reclamo”*.

Contro questa decisione propone ricorso il signor Dal Grande, secondo (in una ricostruzione *ab externo* dell'ordine espositivo) tre motivi:

A) La decisione della Commissione tesseramenti urta contro il principio generale secondo cui la notifica di atti processuali s'intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario o postale (Corte Cost. n.69/2004; n. 477/2002; Cass. N. 25127/2010);

B) La circostanza della falsità della firma è destituita di fondamento, sicché il ricorrente formula istanza di verifica ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;

C) Vi sarebbe stata in ogni caso una successiva ratifica per fatti concludenti.

Il ricorso è infondato.

Viene in preliminare ed assorbente rilievo l'art. 108, comma 1, N.O.I.F., a tenore del quale *“le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi*

*per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione”.*

Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva la quale comprende, oltre l'accordo, anche l'ulteriore elemento del deposito. Il deposito è previsto entro un termine perentorio, sotto espressa sanzione di nullità.

Osserva il Collegio come tale termine abbia natura sostanziale e non processuale. Esso non svolge una funzione di mera comunicazione a fini procedurali, ma scandisce il perfezionamento sostanziale della fattispecie di svincolo, rendendo l'atto giuridicamente opponibile *erga omnes* soltanto con l'effettiva e materiale collocazione presso gli uffici del competente organo federale.

Il deposito, ossia la disponibilità materiale dell'atto presso gli uffici, appare elemento essenziale della fattispecie. Le tesi del ricorrente finisce sotto questa luce per provare troppo, poiché implica il corollario dell'equivalenza tra spedizione ed effettiva custodia del documento: equivalenza irragionevole ed illogica, che riverserebbe il rischio del trasporto sull'Organo federale, così rendendo opponibile ai terzi lo svincolo, a prescindere dalla effettiva e materiale custodia del relativo atto presso gli archivi ufficiali e così anche nel caso in cui il documento sia smarrito e mai depositato.

Nel caso di specie è pacifico che il documento sia stato ricevuto e depositato dopo la scadenza del termine sostanziale e perentorio, previsto dall'art. 108, comma 1, N.O.I.F.: ne discende il corollario della nullità dello svincolo. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Dal Grande Davide.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.C. SAN ZENO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C., IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA, RELATIVAMENTE AL CALCIATORE CAZZOLA RICCARDO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012)**

Con reclamo in data 6.10.2012, la A.C. San Zeno ha impugnato la decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012 di rigetto del reclamo avverso la certificazione in data 28.5.2012 dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa alla quantificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. richiesto dalla A.C. San Zeno con riferimento al debutto in serie A del calciatore Riccardo Cazzola.

In particolare, la reclamante si duole del fatto che la C.V.E. ha ritenuto corretta la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi che, nel riconoscere il premio per le Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003, ha poi negato la spettanza del premio relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004 nella quale il calciatore, pur essendo tesserato per la A.C. San Zeno, era stato ceduto a titolo temporaneo dapprima alla A.C. Perugia e poi, nel corso della medesima stagione sportiva, alla S.S. Sambenedettese Calcio.

Ad avviso della A.C. San Zeno, tanto l'Ufficio Lavoro e Premi, quanto la C.V.E., avrebbero errato, dal momento che, ai sensi dell'art. 99-bis N.O.I.F., il tesseramento è il solo requisito ad un tempo necessario ma anche sufficiente per la maturazione del diritto al premio al carriera.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Correttamente, ad avviso di questa Corte, il premio relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004, nella quale il calciatore Cazzola è stato tesserato della A.C. San Zeno ma dalla stessa altresì ceduto a titolo temporaneo prima alla A.C. Perugia e poi alla S.S. Sambenedettese, non è stato riconosciuto, atteso che il premio alla carriera annualmente dovuto ex art. 99-bis N.O.I.F. non presuppone soltanto, come assume la reclamante, l'esistenza di un valido tesseramento presso una società dilettantistica, ma anche e necessariamente l'attribuzione da parte di quest'ultima di una effettiva formazione al calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante.

Formazione che, in ragione della plurima cessione temporanea, la A.C. San Zeno pacificamente non ha impartito al calciatore Cazzola nella Stagione Sportiva 2003/2004, oggetto delle doglianze della reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. San Zeno di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
(Italo Pappa)

-----

**Publicato in Roma il 10 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete